



**Città di Alghero**  
Provincia di Sassari

**Assessorato Servizi Sociali**  
**Il Ambito**  
**Politiche di Affiancamento e sostegno alle famiglie**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. ANNO 2014.**

Visto il D.L. 31/08/13 N°102, Art. 6, comma5, convertito con la L.28/10/13 n°124 che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

Visto il D.M. n°202 del 14/05/14 che in attuazione del D.L.102/13 ha stabilito i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e del Comune ai fini dell'assegnazione del contributo;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.39/38 del 10/10/14 e relativo Allegato alla suddetta Deliberazione, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014 nei limiti dello stanziamento statale e regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N°123 del 23/10/14 con la quale vengono fissati i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione dei contributi in argomento;

Considerato che la scadenza prevista dalle direttive regionali per la presentazione della richiesta di finanziamento è stata fissata per il 30/11/ 2014;

**IL DIRIGENTE SETTORE III**

**RENDE NOTO**

che a far data dalla pubblicazione del presente Bando, approvato con Determina n° 859 del 29/10/14, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Anno 2014. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (**sfratto esecutivo**).

Per **morosità incolpevole si intende** la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti **cause**:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le domande, debitamente compilate secondo l'apposito modulo, sottoscritte e indirizzate al Settore III – Servizi integrati alla persona - dovranno **pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Sant'Anna, 38 entro e non oltre il 18 novembre 2014 a pena di esclusione.**

**Orario di apertura del protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; martedì e mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17.30, con esclusione del sabato.**

Contatti per informazioni: Comune di Alghero -Servizi Sociali- Viale della Resistenza, n° 17- TEL. 079/9978570-079/9978574.

## **1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.**

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (**sfratto esecutivo**).

Se la causa della morosità incolpevole si è verificata entro il 31.12.2013, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014 risulti inferiore di almeno il 30% rispettivamente del reddito I.S.E. o del valore I.S.E.E. dichiarato nel 2013.

Se la causa della morosità incolpevole si è verificata successivamente al 31.12.2013, in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2014, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dall'1.1.2014 al 30.9.2014, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2013 computato per il medesimo periodo di tempo.

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014.

## 2. CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti**, che devono essere verificati dal Comune:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a. ultrasettantenne;
- b. minore;
- c. con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Potranno accedere al contributo coloro che non siano beneficiari per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

## 3. DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI.

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

## 4. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

I provvedimenti comunali sono destinati alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.



Il Dirigente dei Servizi Sociali  
Dott. Giovanni Salvatore Mulas